## ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2018, il giorno ....., del mese di ..... ,

tra:

la "**Calcestruzzi Misilmeri s.r.l.**" (P. Iva 04604190829), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Lo Franco Marcello (nato a Palermo l' 11. 02.1968 (cod. fisc. LFRMCL68B11G273Q); il predetto sig. **Lo Franco Marcello** (nato a Palermo l' 11. 02.1968 (cod. fisc. LFRMCL68B11G273Q), residente in Misilmeri, nella via De Placia n. 30, in proprio; **Gigliotta Giuseppe**, nato a Misilmeri il 10.06.1963 (cod. fisc: GGLGPP63H10F246L) ed ivi residente in via Colombo n. 15; **Gigliotta Francesco**, nato a Misilmeri il 18.02.1965 (cod. fisc: GGLFNC65B18F246R) ed ivi residente nella via Pellingra n. 24

- da una parte -

il **Comune di Misilmeri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e del Dirigente Responsabile del Servizio "Area 4 – Urbanistica" (P.Iva: 02403880822)

- dall'altra -

**si premette**

Con istanza del 13-1-2005, trasmessa anche al comune di Misilmeri, la Ditta Calcestruzzi Misilmeri S.r.l. ha prodotto istanza per la continuazione delle emissioni gassose ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88.

A seguito di tale comunicazione, esaminata tutta la documentazione prodotta, la Provincia Regionale di Palermo, verificata la sussistenza sia dei requisiti tecnici dell'impianto che della sua esistenza alla data del 1-7-1988, ha emesso il Decreto di autorizzazione n. 107 del 1-7-2005.

La stessa ditta è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, con Determinazione Dirigenziale n. 107 dell'1.07.2005 rilasciata dalla Provincia Regionale di Palermo, per le emissioni di tipo diffuso e di tipo convogliato

derivanti dal caricamento di 2 silos cemento (camino denominato E1), presso lo stabilimento di produzione conglomerati cementizi, di cui sopra.

Con l'emanazione del D.L.vo 152 del 2006, è stato abrogato il D.P.R. 203/88 ed è stato disposto che gli impianti esistenti alla data dell'1.7.1988 dovessero produrre istanza di autorizzazione, prima entro il 31-12-2010, poi entro il termine prorogato al 31-12-2011.

Pertanto la Calcestruzzi Misilmeri in data 22-12-2011 ha prodotto l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 281, trasmettendo la documentazione tecnica prevista dall'art. 269 del D.L.vo 152/06, nel febbraio 2012, acquisita al prot. della Provincia al n. 15312 del 10-2-2012.

Donde la Provincia di Palermo ha convocato conferenza di servizi, con nota prot. 85521 del 18-9-2012, invitando gli Enti preposti, tra cui la competente Commissione Provinciale Tutela Ambiente ed il Comune di Misilmeri.

Mentre la CPTA ha reso il proprio parere favorevole, con nota prot. 318/CPTA del 24-2-2012, il Comune di Misilmeri – su richiesta della Provincia - ha espresso il proprio parere negativo circa la irregolarità sotto l'aspetto urbanistico dei manufatti e, indi, la Provincia di Palermo, con il provvedimento prot. 91899 del 9.10.2012, ha disposto l'archiviazione dell'istanza e la decadenza dell'autorizzazione, imponendo il fermo immediato dell'attività produttiva.

Tale provvedimento della Provincia ed il presupposto parere del Comune sono stati comunicati contestualmente, con la nota pervenuta alla ditta, tramite a.r., il 26.10.2012.

Di conseguenza, avverso entrambe tali statuizioni la ditta ha proposto ricorso – con contestuale istanza cautelare e domanda di risarcimento dei danni - innanzi TAR di Palermo ed il relativo giudizio portante il n. RG è tuttora pendente.

Si è costituito il comune di Misilmeri, con l'avv. Michelangelo Vitale.

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione.

Pertanto avverso tale ordinanza, la ditta ha proposto appello all'ecc.mo CGA.

Quest'ultimo organo giudicante ha pronunciato l'ordinanza cautelare n. 644/13 del 12.7.2013, che ha così disposto: "*Considerati i danni gravi che verrebbero alla società ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato e che, ad un primo esame, sembra fondata soprattutto la censura riferita alla violazione dell'art. 32 delle norme T.A., del P.R.G.*".

Nelle more il Comune ha emanato il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria, con Determinazione n. 5/A *IV* del 31.1.2013 ed ha ordinato la demolizione, con ordinanza n. 14 del 5.7.2013, rispetto al manufatto di cui infra, ed il TAR ha rinviato la trattazione del ricorso in attesa della definitiva decisione in ordine alle impugnazioni proposte dalla ditta, avverso i suddetti atti, con distinti ricorsi straordinari innanzi il Presidente della Regione Siciliana oggi rigettati in via definitiva.

Più di recente, da parte della ditta e dei proprietari sono state inoltrate istanza di riesame in data 10.12.2014, prot. 40383 e ulteriore istanza di revisione del 29.5.2015, cui ci si riporta, basate in buona parte sulla succitata ordinanza del CGA.

Il Comune di Misilmeri, dopo un sollecito-chiarimento del 9.3.2016, ha risposto con nota prot. 34335 del 27.10.2016, cui ci si riporta.

A loro volta i proprietari del bene hanno risposto con le note del 28.11.2016 e del 17.1.2017, cui ci si riporta.

Hanno, inoltre, trasmesso la SCIA edilizia, prot. 5252 del 16.2.2017.

Il Comune di Misilmeri ha riscontrato anche quest'ultima risposta, con nota prot. 17738 del 6.6.2017, cui ci si riporta.

- Sulla scorta di tali premesse e, quindi, preso atto delle posizioni fino ad oggi assunte dalle parti, giusta sopra, da formare unico ed inscindibile contesto con le pattuizioni di cui *infra*, tra le parti

si conviene e stipula quanto segue

1) Dichiarano i sig.ri Gigliotta Giuseppe e Gigliotta Francesco - e le altre Parti

riconoscono ed accettano - che la presente transazione viene stipulata tenendo conto del fatto che il 3.10.2000, con atto in notar Costamante, Gigliotta Francesco ha alienato la sua quota indivisa al fratello Giuseppe. Talchè Francesco, da quella data, non è più comproprietario del fondo in catasto al f. 40, p.lle 124, 160 e 163, citato nell'ingiunzione a demolire.

2) Il sig. Lo Franco Marcello – in proprio e n.q. di legale rappresentante della Calcestruzzi Misilmeri s.r.l.– ed i sig.ri Gigliotta Giuseppe e Gigliotta Francesco accettano e acconsentono, ottemperando per legge, a dismettere l'opera indicata nell'ordinanza di demolizione n. 14/2013, citata in premessa, consistente in un manufatto avente destinazione ufficio di 92,40 mq di superficie coperta e di 500 mc di volume, in Misilmeri, c.da Scalambra, al N.C.T. al f. 40, oggi p.lla 1036. Tale demolizione sulla scorta della SCIA edilizia, prot. 5252 del 16.2.2017.

3) Il Comune di Misilmeri, prende atto del contenuto della succitata ordinanza n. 644/13 emessa dal CGA - che operando in riferimento al vigente PRG, inquadra l'area produttiva della ditta entro la tipologia di attività previste dall'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione– Zona D5 – "Insediamenti produttivi esistenti".

4) Lo Franco Marcello – in proprio e n.q. di legale rappresentante della Calcestruzzi Misilmeri s.r.l.– ed i sig.ri Gigliotta Giuseppe e Gigliotta Francesco rinunciano a proseguire tutte le azioni giudiziarie intraprese e rinunciano in via definitiva ad ogni domanda ed azione connessa, quindi anche a quelle a contenuto risarcitorio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai fatti presupposti, conseguenti e comunque connessi alla presente transazione.

5) Il Comune di Misilmeri condivide ed accetta tale rinuncia e, a propria volta, rinuncia a proseguire le azioni intraprese e ad ogni domanda, a condizione che sia avvenuta la demolizione di cui all'art. 2.

6) Tutte le parti, reciprocamente, si danno atto delle superiori reciproche rinunce accettando tali rinunce e dichiarando e convenendo che ogni spesa inerente a quanto esposto e convenuto, quindi anche in ordine alle spese per le liti, viene compensata e rimarrà ad esclusivo carico di ciascuna parte. I giudizi pendenti verranno quindi abbandonati.

7) Il Comune di Misilmeri, in presenza di fatti nuovi, potrà adottare i provvedimenti consequenziali fatto salvo, in tal caso, il diritto della Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. e dei proprietari di replicare e difendersi come per legge.

8) Anche le spese della presente transazione rimangono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti.

Marcello Lo Franco in proprio
e n.q. di legale rappresentante della Calcestruzzi Misilmeri srl

Giuseppe Gigliotta

Francesco Gigliotta

per il Comune di Misilmeri

- I rispettivi legali sottoscrivono la presente per rinuncia alle solidarietà, *ex* art. 13, co. 8, l. n. 247/2012 (legge Professionale).

avv. Michelangelo Vitale avv. Pasquale Mogavero